



**ATTO N. 2004**

**PROPOSTA DI LEGGE**

*di iniziativa*

*dei Consiglieri Carissimi, Fora, Bianconi, De Luca, Pace e Paparelli*


***“ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 16  
DICEMBRE 2008, N. 20 (DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI)”***

---

*Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi*

*il 23/01/2024*

*Trasmesso alla I Commissione Consiliare Permanente il 25/01/2024*



## **PROPOSTA DI LEGGE**

### **Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali)**

#### **Art. 1**

#### **(Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20)**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali), è inserito il seguente:

*“1 bis. Il CAL, ai sensi dell'articolo 25, comma 1 bis dello Statuto regionale, esprime, inoltre, all'Assemblea legislativa parere obbligatorio, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal Regolamento interno dell'Assemblea legislativa stessa:*

*a) sui progetti di atti dell'Unione europea esaminati nell'ambito del processo di partecipazione della Regione alla formazione della normativa dell'Unione europea, quando vertono su materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti locali o che comportino entrate e spese per gli enti medesimi;*

*b) sui progetti di legge per il recepimento delle direttive e degli atti normativi dell'Unione europea quando vertono su materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti locali o che comportino entrate e spese per gli Enti medesimi.”.*


2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2008, le parole: “di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “di cui ai commi 1 e 1 bis”.

3. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2008, le parole: “alla formazione degli atti comunitari” sono sostituite dalle seguenti: “alla programmazione europea dei fondi strutturali e di investimento secondo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)”.

4. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2008, dopo le parole: “dello Statuto regionale” sono aggiunte le seguenti: “, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 16 febbraio 2014, n. 10 (Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione))”.

5. La lettera h) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2008 è sostituita dalla seguente:

*“h) presenta, entro il 30 giugno di ogni anno, all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, il programma delle attività riferito al triennio successivo con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario presunto. L'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa, tenuto conto del programma presentato dal CAL e sentito il Presidente del CAL, determina le relative risorse*



*da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio dell'Assemblea legislativa a disposizione del CAL per la realizzazione del programma;”.*

6. La lettera h bis) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 20/2008 è sostituita dalla seguente:

*“h bis) trasmette, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione sulle attività svolte e sulle risorse utilizzate nell'anno solare precedente al Presidente della Giunta regionale e al Presidente dell'Assemblea legislativa che la inoltra ai Consiglieri regionali.”.*

## **Art. 2**

### **(Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 20/2008)**

1. Al comma 8 dell'articolo 3 della l.r. 20/2008, dopo le parole: *“dello Statuto regionale”* sono aggiunte le seguenti: *“, nonché dandone comunicazione al CAL”.*

2. Al comma 10 dell'articolo 3 della l.r. 20/2008, dopo le parole: *“dei componenti”* sono aggiunte le seguenti: *“; le deliberazioni aventi ad oggetto detti atti sono trasmesse al CAL”.*

## **Art. 3**

### **(Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 20/2008)**

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 20/2008, le parole: *“e membri elettivi”* sono sostituite dalle seguenti: *“nonché dai membri eletti e designati di cui al comma 3”.*

2. L'alinea del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 20/2008, è sostituita dalla seguente:

*“3. Sono, inoltre, membri del CAL:”.*

3. La lettera b) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 20/2008, è sostituita dalla seguente:

*“b) sei rappresentanti di Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti e superiore a cinquemila abitanti, di cui:*

*1) tre Sindaci, due della Provincia di Perugia e uno della Provincia di Terni, designati secondo le modalità previste dall'articolo 7 bis;*


*2) tre Consiglieri comunali eletti secondo le modalità previste dall'articolo 7 ter.”.*

4. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 6 della l.r. 20/2008, è sostituita dalla seguente:

*“c) otto rappresentanti di Comuni con popolazione pari o inferiore a cinquemila abitanti, di cui:*

*1) cinque Sindaci, tre della Provincia di Perugia e due della Provincia di Terni, designati secondo le modalità previste dall'articolo 7 bis;*

*2) tre Consiglieri comunali eletti secondo le modalità previste dall'articolo 7 ter.”.*



**Art. 4**  
**(Sostituzione dell'articolo 7 della l.r. 20/2008)**

1. L'articolo 7 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 7*

*(Modalità di elezione dei Consiglieri comunali di Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti)*

*1. Ai fini dell'elezione dei Consiglieri comunali di cui all'articolo 6, comma 3, lettera a), il Presidente dell'Assemblea legislativa convoca l'assemblea degli elettori composta da tre delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali. I Comuni che non indicano i propri delegati, entro il termine stabilito nell'atto di convocazione, non partecipano all'assemblea degli elettori. L'atto di convocazione individua inoltre le modalità per la presentazione delle candidature, nel rispetto del principio della rappresentanza di genere, nonché per lo svolgimento delle elezioni. Sono eleggibili i Consiglieri comunali in carica nei Consigli comunali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.*

*2. L'elezione avviene a scrutinio segreto sulla base di una lista unica di candidati. Ciascun delegato esercita il diritto di voto, con la possibilità di esprimere una sola preferenza. Risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto il candidato più giovane di età.*

*3. Per la sostituzione dei componenti del CAL nei casi previsti dall'articolo 10 si utilizza la graduatoria dei non eletti ordinata per numero di voti e, in caso di parità, per minore età.*

*4. I delegati di cui al comma 1 sono individuati dai rispettivi Comuni garantendo la rappresentanza delle minoranze.”.*

**Art. 5**  
**(Sostituzione dell'articolo 7 bis della l.r. 20/2008)**


1. L'articolo 7 bis della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 7 bis*

*(Modalità di designazione dei Sindaci in rappresentanza dei Comuni con meno di quindicimila abitanti)*

*1. I membri Sindaci previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera b), numero 1) e lettera c), numero 1) sono designati al loro interno dalle Assemblee dei sindaci di cui all'articolo 1, comma 54, lettera c) della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) tra i Sindaci che appartengono alle rispettive categorie demografiche e nel numero indicato per ciascuna Provincia.*

*2. Le designazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dalla richiesta da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa. Qualora alla scadenza di tale termine non siano pervenute le designazioni richieste, il Presidente dell'Assemblea legislativa, fatte salve le successive integrazioni, comunica comunque i nominativi pervenuti, o*



*l'eventuale mancanza di designazioni, al Presidente della Giunta regionale per il seguito di competenza.”.*

**Art. 6**  
**(Sostituzione dell'articolo 7 ter della l.r. 20/2008)**

1. L'articolo 7 ter della l.r. 20/2008 è sostituito dai seguenti:

*“Articolo 7 ter*

*(Modalità di elezione dei Consiglieri comunali in rappresentanza dei Comuni con meno di quindicimila abitanti)*

*1. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano anche con riferimento all'elezione dei membri Consiglieri comunali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera b), numero 2) fatto salvo che all'assemblea degli elettori partecipano due delegati indicati da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali, garantendo la rappresentanza delle minoranze.*

*2. Le disposizioni di cui all'articolo 7 si applicano inoltre con riferimento all'elezione dei membri Consiglieri comunali previsti dall'articolo 6, comma 3, lettera c), numero 2) fatto salvo che all'assemblea degli elettori partecipa un delegato indicato da ciascun Comune interessato tra i membri dei propri Consigli comunali.*

*Articolo 7 quater*

*(Disposizioni comuni)*

*1. L'organizzazione e lo svolgimento delle assemblee elettorali di cui agli articoli 7 e 7 ter sono posti in capo all'Assemblea legislativa.*


*2. Le assemblee degli elettori di cui agli articoli 7 e 7 ter sono riconvocate dal Presidente dell'Assemblea legislativa se non viene raggiunto il numero dei componenti da eleggere. Se il numero non è raggiunto anche nella seconda elezione, il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica i risultati delle elezioni ai sensi del comma 3 ed il CAL opera con i membri di diritto e, ove presenti, con i membri eletti e designati.*

*3. Il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica tempestivamente al Presidente della Giunta regionale le designazioni pervenute ai sensi dell'articolo 7 bis e i risultati delle elezioni per le finalità di cui agli articoli 8 e 9.”.*

**Art. 7**  
**(Modificazioni all'articolo 8 della l.r. 20/2008)**

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

*“1. Sulla base di quanto comunicato ai sensi dell'articolo 7 quater, comma 3 e tenuto conto dei membri di diritto di cui all'articolo 6, comma 2, il Presidente della Giunta regionale nomina, con proprio decreto, i componenti del CAL, fatte salve le successive integrazioni nel caso di mancanza di designazioni ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 2. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.”.*



**Art. 8**  
**(Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 20/2008)**

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 20/2008, dopo le parole: *“di svolgimento delle sedute”* sono inserite le seguenti: *“anche per via telematica, le cause di assenza ingiustificata, le modalità di sostituzione nei casi di decadenza da componente del CAL,”* e dopo le parole: *“di organizzazione dei lavori”* sono inserite le seguenti: *“e di funzionamento interno, le modalità per la corresponsione del gettone di presenza,”*.

**Art. 9**  
**(Integrazione alla l.r. 20/2008)**

1. Dopo l'articolo 9 della l.r. 20/2008, è inserito il seguente:

*“Articolo 9 bis*

*(Partecipazione alle sedute)*

*1. In relazione agli argomenti trattati, il Presidente del CAL può invitare a partecipare alle sedute, con diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentanti delle Università, delle istituzioni scolastiche, della Camera di commercio dell'Umbria, di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali e sociali.”.*

**Art. 10**  
**(Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 20/2008)**

1. L'articolo 10 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

*“Articolo 10*

*(Rinnovo, decadenza e sostituzioni)*

*1. Il CAL viene rinnovato, per la quota di componenti di cui all'articolo 6, comma 3, nel caso di elezioni amministrative che coinvolgono oltre il cinquanta per cento dell'insieme dei Comuni della Regione. Ai fini del rinnovo, l'atto di convocazione delle assemblee elettorali è trasmesso ai Comuni interessati entro novanta giorni dalla data di svolgimento del primo turno di elezioni amministrative o del turno del ballottaggio se previsto. Nel calcolo del suddetto termine di novanta giorni non si tiene conto del periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto.*

*2. I membri del CAL decadono in caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco, Presidente della Provincia e Consigliere comunale. La decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto.*

*3. I membri elettivi e designati del CAL di cui all'articolo 6, comma 3, decadono inoltre in caso di assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o se nell'arco di un anno solare sono stati assenti ingiustificati a cinque sedute. Anche in tale caso la decadenza è dichiarata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Le cause di assenza ingiustificata e le modalità di sostituzione del componente dichiarato decaduto sono stabilite dal regolamento interno di cui all'articolo 9.*





4. *Nel caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti dell'Ufficio di Presidenza del CAL, si procede, nella prima seduta utile, alla nuova elezione, che si svolge ai sensi dell'articolo 9, comma 1. La cessazione dalla carica di uno dei due vice Presidenti comporta la rielezione di entrambi.*

5. *Il Presidente della Giunta regionale nomina, in sostituzione del componente dichiarato decaduto ai sensi del comma 2, il nuovo titolare della carica di Sindaco o di Presidente della Provincia.*

6. *I componenti del CAL eletti tra i Consiglieri comunali che cessano dalla carica ai sensi del comma 2, sono sostituiti con i Consiglieri indicati nella graduatoria dei non eletti predisposta ai sensi dell'articolo 7, comma 3, come richiamato anche dall'articolo 7 ter, secondo l'ordine indicato. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di nominativi nella graduatoria dei non eletti, il CAL opera nella composizione che comprende i restanti membri in carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi nell'ipotesi di cui al comma 1, salvo che non decadano la metà più uno dei Consiglieri comunali eletti.*

7. *I componenti uscenti svolgono le loro funzioni sino alla nomina dei successori.”.*

#### **Art. 11**

##### **(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 20/2008)**

1. L'articolo 11 della l.r. 20/2008 è sostituito dal seguente:

##### *“Articolo 11*

##### *(Deleghe)*

1. *I membri di diritto di cui all'articolo 6, comma 2 possono delegare:*

a) *nel caso dei Presidenti delle Province, i Vice Presidenti ove presenti o un Consigliere provinciale allo scopo designato;*

b) *nel caso dei Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, i Vice Sindaci, i Presidenti dei Consigli comunali, oppure i componenti della Giunta comunale, dei rispettivi Enti.*

2. *Per i membri elettivi e designati di cui all'articolo 6, comma 3, la delega non è consentita.*

3. *La delega è conferita espressamente, di volta in volta, anche in ragione degli argomenti da trattare.”.*


#### **Art. 12**

##### **(Modificazione all'articolo 12 della l.r. 20/2008)**

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 20/2008, le parole: “e *materiali*”, sono sostituite dalle seguenti: “, *materiali e finanziarie*”.

#### **Art. 13**

##### **(Modificazioni all'articolo 13 della l.r. 20/2008)**



1. La rubrica dell'articolo 13 della l.r. 20/2008, è sostituita dalla seguente:  
*“Gettone di presenza e rimborso spese”.*

2. Dopo il comma 1 della l.r. 20/2008, è inserito il seguente:

*“1 bis. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di divieto di cumulo, ai componenti del CAL e ai componenti del suo Ufficio di presidenza è corrisposto, per la partecipazione alle sedute del CAL e dell'Ufficio di presidenza, se non convocate nella stessa giornata, un gettone di presenza pari a euro 30,00, previa richiesta e in base alle modalità stabilite dal regolamento interno di cui all'articolo 9, comma 2.”.*

#### **Art. 14**

##### **(Modificazione all'articolo 14 della l.r. 20/2008)**

1. Al comma 3-bis dell'articolo 14 della l.r. 20/2008 le parole: *“I rimborsi spese di cui all'articolo 13, commi”* sono sostituite dalle seguenti: *“I gettoni di presenza e i rimborsi spese di cui all'articolo 13, commi 1 bis,”.*

#### **Art. 15**

##### **(Clausola di invarianza finanziaria)**


1. Dall'attuazione della presente legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

#### **Art. 16**

##### **(Norma transitoria)**

1. Fino al rinnovo del CAL successivo all'entrata in vigore della presente legge i componenti del CAL eletti tra i Consiglieri comunali che cessano per qualsiasi causa dalla carica sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono sostituiti con i Consiglieri indicati nelle graduatorie dei non eletti. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di candidati nelle graduatorie dei non eletti, il CAL opera nella composizione che comprende i restanti membri in carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della l.r. 20/2008 come modificato dalla presente legge, salvo che non decadano la metà più uno dei Consiglieri comunali eletti.





### **Relazione illustrativa**


La proposta di legge in esame è volta ad apportare ulteriori modificazioni alla legge regionale n. 20 del 2008 avente ad oggetto la “*Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali*” ed interviene sia sulle procedure elettorali per il rinnovo del CAL, sia su aspetti che riguardano più propriamente il funzionamento dell'organo nonché l'ambito delle competenze ed i soggetti che possono prendere parte ai lavori del CAL medesimo, tenuto conto, in particolare, di quanto disposto in sede di modifiche dello Statuto regionale approvate dall'Assemblea legislativa, in seconda lettura, in data 24 ottobre 2023.

Il testo dell'articolato è stato elaborato e discusso nell'ambito dei lavori svolti dalla Commissione speciale per le Riforme Statutarie e Regolamentari chiamata ad esprimere parere consultivo ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa sull'atto n. 835 -proposta di legge di iniziativa del Consiglio delle Autonomie Locali avente ad oggetto “Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 20”- del quale, peraltro, vengono mutuati taluni contenuti dalla presente proposta di legge. Si ricorda a questo proposito che, a fronte di quanto previsto dall'art. 14, comma 1 della l.r. 14/2010 - in virtù del quale le deliberazioni del C.A.L. contenenti i progetti di legge “*sono assunte a maggioranza dei due terzi del C.A.L.*” - rispetto all'iniziativa legislativa assunta con l'atto n. 835, risultava non raggiunto il quorum richiesto.

Con l'**art. 1 della pdl** è stato inserito, in primo luogo, il comma 1 bis nell'art. 2 della l.r. 20/2008 al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 25, comma 1 bis dello Statuto come recentemente modificato, laddove stabilisce che la Regione “*contribuisce alla formazione, esecuzione e attuazione degli atti dell'Unione Europea, sentito il Consiglio delle Autonomie locali nelle materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti locali o che comportino entrate e spese per gli Enti stessi.*”.

Le modifiche apportate, invece, alla lettera c) del comma 2 del suddetto articolo 2, vogliono evidenziare il ruolo del CAL nel processo di partecipazione della Regione alla programmazione dei fondi strutturali così come previsto dalla l.r. 13/2000, introducendo un coordinamento interno tra disposizioni, mentre, sempre al comma 2, le modifiche alla lettera e) puntualizzano il collegamento con la l.r. 14/2010 che disciplina l'esercizio dell'iniziativa legislativa da parte del CAL, come sopra ricordato.

Infine, sempre al comma 2, alle lettere h) e h-bis), è stata rivista la tempistica sia per quanto riguarda la presentazione del programma di attività, in modo da consentire al Consiglio delle Autonomie locali di segnalare il proprio fabbisogno finanziario nell'ambito del processo di formazione del bilancio di previsione dell'Assemblea legislativa, e sia per quanto riguarda la trasmissione della relazione sulle attività svolte e sulle risorse utilizzate nell'anno solare precedente, in modo che la stessa possa essere presentata prima dell'approvazione del rendiconto regionale.




Con l'**art. 2 della pdl**, di modifica dell'art. 3 della l.r. 20/2008, è stato previsto un meccanismo virtuoso di informazione circa l'esito dei pareri deliberati dal Consiglio delle Autonomie locali andando ad incidere sui commi 8 e 10 del suddetto art. 3 della l.r. 20/2008. Si dispone in particolare, al comma 8, che vi sia una comunicazione anche al Consiglio delle Autonomie locali da parte della Giunta regionale, per gli atti di propria competenza rispetto ai quali è tenuta a motivare il rigetto del parere richiesto e per i quali è già previsto un obbligo di comunicazione all'Assemblea legislativa ai sensi dell'articolo 29, comma 2, dello Statuto. Con la modifica del comma 10, si prevede, invece, la trasmissione al Consiglio delle Autonomie locali, da parte dell'Assemblea legislativa delle proprie deliberazioni su atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei Comuni e delle Province, qualora l'Assemblea ritenga di non attenersi al parere obbligatorio reso dal CAL medesimo. Queste nuove previsioni consentono di esercitare un monitoraggio sugli esiti dei pareri deliberati dal Consiglio delle Autonomie locali, al pari di quanto fatto da altre Regioni quali Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Toscana.

**Gli art. da 3 a 7 della pdl** riguardano la revisione e la semplificazione del meccanismo elettorale per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali: senza andare a modificare il numero e la composizione dell'organo, di cui faranno parte, sempre, sia Sindaci che Consiglieri Comunali (oltre ai Presidenti delle due province), viene previsto un alleggerimento degli adempimenti a carico dei Comuni, a cui viene lasciato il compito di individuare i propri delegati e di presentare le candidature alle elezioni del CAL tra i membri dei propri Consigli comunali.

In particolare, il Consiglio delle Autonomie locali sarà composto, oltre che dai membri di diritto, da membri elettivi (Consiglieri), come avveniva già in passato, e designati (Sindaci) secondo le modalità indicate all'art. 7 bis della l.r. 20/2008, come modificato dalla proposta di legge.

Più nello specifico, l'elezione dei membri del CAL, nella loro veste di Consiglieri Comunali, avverrà nell'ambito di assemblee di elettori composte da delegati, indicati dai Comuni, come sopra già ricordato, e divise per classi demografiche; i delegati, quindi, saranno chiamati ad esprimersi sui nominativi dei candidati che si saranno resi disponibili ad accettare la carica di membro del CAL, e che andranno a comporre una lista unica.

Va detto, con riferimento **all'art. 7 della l.r. 20/2008 (cfr. art. 3 della pdl)**, che i Comuni sono lasciati liberi di stabilire le modalità di designazione dei delegati chiamati a comporre l'assemblea elettorale, aspetto questo che nelle passate elezioni aveva dato luogo a problematiche interpretative. Sempre al suddetto art. 7, viene, inoltre, specificato che l'atto di convocazione delle assemblee elettorali, di competenza del Presidente dell'Assemblea legislativa, dovrà indicare le modalità di presentazione delle candidature nonché per lo svolgimento delle elezioni. Poiché infatti la costituzione delle liste aveva determinato nelle precedenti elezioni talune difficoltà in mancanza del numero necessario di candidati disponibili e in presenza invece di meccanismi temporali stringenti per la presentazione delle liste medesime, è stata immaginata una




maggiore elasticità nella presentazione delle candidature da parte dei Comuni e, comunque, ulteriori dettagli saranno contenuti nell'atto di convocazione. La proposta di legge chiarisce, però, che le suddette candidature "confluiranno" in una lista unica i cui nominativi saranno quindi sottoposti al voto dei delegati.

Al fine poi di procedere ad eventuali sostituzioni in caso di decadenza da componente del CAL potrà essere utilizzata la graduatoria dei non eletti.

**Con l'art. 7 bis della l.r. 20/2008 (cfr. art. 5 della pdl)**, viene completamente rivista la modalità di individuazione dei Sindaci dei Comuni con meno di quindicimila abitanti (i Sindaci dei Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti sono membri di diritto) rappresentati in seno al Consiglio delle Autonomie locali, i quali, anziché essere eletti, sono ora designati dalle Assemblee dei Sindaci di cui all'articolo 1, comma 54 lettera c) della legge 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni), analogamente a quanto disciplinato in altre Regioni (a titolo di esempio: Abruzzo, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Veneto). Rimane invariato il numero di Sindaci (3 in rappresentanza di Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e superiore a 5.000, di cui 2 per la Provincia di Perugia e 1 per quella di Terni e 5 in rappresentanza dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, di cui 3 per la Provincia di Perugia e 2 per la Provincia di Terni). Nel caso in cui le designazioni non dovessero pervenire entro 45 giorni dalla richiesta da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa, lo stesso comunica i nominativi pervenuti al Presidente della Giunta per gli opportuni seguiti e il Consiglio delle Autonomie locali si costituisce e inizia ad operare con i Consiglieri eletti e i Sindaci designati, fatte salve le successive integrazioni per questi ultimi. Anche questa modifica normativa è nel segno di un ulteriore alleggerimento del meccanismo elettorale, dal momento che i Sindaci saranno ora designati.

**L'articolo 7 ter della l.r. 20/2008 (cfr. art. 6 della pdl)**, come sostituito dalla proposta di legge in esame, disciplina le modalità di elezione dei Consiglieri comunali in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, prevedendo che essa si svolga in maniera analoga a quanto previsto all'art. 4 della presente proposta di legge per i Comuni con popolazione pari o superiore a 15.000 abitanti, fatto salvo che all'assemblea degli elettori partecipano rispettivamente, per i Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e superiore a 5.000, 2 delegati, e per i Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, 1 delegato.

**L'articolo 7 quater della l.r. 20/2008 (cfr. art. 6 della pdl)**, come inserito dall'articolo 6 della pdl, oltre a rimettere in capo all'Assemblea legislativo il compito dell'organizzazione e dello svolgimento delle elezioni del CAL, prevede inoltre il caso in cui non venga raggiunto il numero dei componenti da eleggere nella prima "tornata elettorale". Si tratta in buona sostanza di una norma di chiusura che ha lo scopo di superare situazioni di criticità che non consentono di avere un numero sufficiente di Consiglieri comunali eletti a membri del CAL rispetto ai "seggi" disponibili. In questo caso il Presidente dell'Assemblea legislativa convocherà una nuova assemblea degli elettori e se anche in tale ipotesi non si raggiungerà il numero di componenti previsto dalla legge, comunque, i nominativi degli eletti potranno essere comunicati affinché il CAL




operi anche in numero ridotto. La disposizione è di contenuto ampio nel presupposto che sarà l'atto di convocazione a dettare disposizioni di maggior dettaglio ai fini applicativi di tale disposizione. Infine, si prevede la comunicazione tempestiva al Presidente della Giunta regionale, da parte del Presidente dell'Assemblea legislativa, delle designazioni dei Sindaci pervenute e dei risultati delle elezioni. Il CAL a questo punto opererà con i membri disponibili che potranno essere anche in numero inferiore a quelli astrattamente possibili.

**Con l'art. 7 della pdl** si dispone, modificando l'articolo 8 della l.r. 20/2008, che la nomina dei componenti del Consiglio delle Autonomie locali avvenga con decreto del Presidente della Giunta, sulla base di quanto comunicato dal Presidente dell'Assemblea legislativa anche in mancanza di una o più o di tutte le designazioni dei Sindaci, fatte salve le successive integrazioni. Invece, per i membri del CAL eletti in quanto Consiglieri comunali, una volta esaurito il procedimento elettorale nei termini sopra descritti anche laddove non si raggiunga il numero richiesto, non sarà poi più possibile una integrazione. Ciò vorrebbe dire infatti riattivare tutto il procedimento elettorale.

**L'art. 8 della pdl** che modifica il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 20/2008, prevede l'integrazione di tale disposizione sia alla luce di quanto previsto all'art. 10 comma 3 della l.r. 20/2008 circa la disciplina delle cause di giustificazione e le modalità di sostituzione dei componenti del CAL decaduti, sia alla luce di quanto previsto all'art. 13 della l.r. 20/2008 in ordine al riconoscimento di un gettone di presenza ai componenti del CAL.

**L'art. 9 della pdl**, con l'inserimento dell'articolo 9 bis nella l.r. 20/2008, intende dare attuazione a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 28 dello Statuto, come recentemente modificato, laddove si stabilisce che la legge regionale che disciplina il CAL *“prevede idonee forme di partecipazione di rappresentanti delle autonomie funzionali e sociali.”* .

**All'art. 10 della pdl**, che sostituisce l'articolo 10 della l.r. 20/2008, viene previsto un nuovo termine per quanto riguarda la convocazione delle assemblee elettorali per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali, che diventa di novanta giorni, anziché sessanta, dalla data di svolgimento del primo turno delle elezioni amministrative o del turno di ballottaggio se previsto. Nel calcolo di tale nuovo termine non si tiene conto del periodo che va dal 1 agosto al 31 agosto. Anche questa previsione vuole favorire i Comuni, disponendo un congruo periodo affinché gli stessi possano individuare i propri delegati e comunicarli all'Assemblea legislativa. Viene altresì previsto che la decadenza dei membri del CAL per effetto della cessazione, per qualsiasi causa, dalla carica di Sindaco, Presidente della Provincia o Consigliere comunale, venga dichiarata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto; la loro sostituzione viene disciplinata ai commi 5 e 6 del suddetto art. 10 della l.r. 20/2008, come modificato. La proposta di legge prevede inoltre nuove cause di decadenza dei membri del CAL, eletti e designati (cioè per coloro che di fatto



volontariamente accettano di ricoprire l'incarico), per assenza ingiustificata a tre sedute consecutive o a 5 sedute complessive nell'anno solare. Viene, quindi, demandata al Regolamento interno del CAL l'individuazione della cause di assenza giustificata nonché le modalità per provvedere alla sostituzione dei membri del CAL decaduti a seguito di assenza ingiustificata.

Sono inoltre disciplinate anche le modalità di sostituzione dei componenti dell'Ufficio di presidenza del CAL, in caso di loro cessazione.

**L'art. 11 della pdl**, che va ad incidere sull'art. 11 della l.r. 20/2008, specifica in modo puntuale chi sono i soggetti che possono essere delegati dai membri di diritto. Si esclude invece la possibilità di delega da parte dei membri eletti e designati, disponendo di fatto come attualmente prevede il vigente art. 11 della l.r. 20/2008.


**L'art. 12 della pdl** modifica il comma 1 dell'art. 12 della l.r. 20/2008 specificando che il tipo di supporto che l'Assemblea legislativa assicura al Consiglio delle Autonomie locali per il suo funzionamento, è anche di tipo finanziario, sebbene la garanzia di adeguate risorse finanziarie, oltre che umane e materiali, era comunque desumibile dall'art. 14 (Disposizioni finanziarie) della legge regionale.

Con **l'art. 13 della pdl**, che inserisce il comma 1 bis all'articolo 13 della l.r. 20/2008, viene disposta l'introduzione, di un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio delle Autonomie locali, dal valore di euro 30,00 nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 5 e 6 del D.L. 31 maggio 2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria competitività economica", convertito dalla legge 122/2010 e nel rispetto del divieto di cumulo sancito dall'art. 83, comma 2 del TUEL.

**L'art. 14 della pdl, che incide sull'art. 14 della l.r. 20/2008**, relativo alle disposizioni finanziarie, prevede che i gettoni di presenza insieme ai rimborsi spesa già previsti, siano a carico e nei limiti delle risorse stanziare per il funzionamento del CAL nel bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa.


Con **l'art. 15 della pdl** si inserisce la clausola di invarianza finanziaria attestando che dalla legge non devono discendere nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Infine, **l'art. 16** dispone che fino al rinnovo del CAL successivo all'entrata in vigore della presente proposta di legge, i componenti del CAL eletti tra i Consiglieri comunali che cessano per qualsiasi causa dalla carica sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono sostituiti con i nominativi dei Consiglieri indicati nelle graduatorie dei non eletti. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione del componente decaduto per l'assenza di candidati nelle graduatorie dei non eletti, il CAL opera nella



composizione che comprende i restanti membri in carica, fino alla nuova elezione di tutti i componenti elettivi, salvo che non decadano la metà più uno dei Consiglieri comunali eletti.





## **Relazione tecnica**


**L'articolo 1** apporta modifiche all'articolo 2 della l.r. 20/2008. In particolare, con il comma 1 viene introdotto il comma 1 bis con il quale si dispone che il CAL esprime parere obbligatorio all'Assemblea legislativa sui progetti di atti dell'Unione europea esaminati nell'ambito del processo di partecipazione della Regione alla formazione della normativa dell'Unione europea, quando questi vertono su materie attinenti all'organizzazione territoriale locale, alle competenze e alle attribuzioni degli Enti locali o che comportino entrate e spese per gli Enti medesimi. Il comma 2 apporta una modifica di mero coordinamento, conseguente all'introduzione del comma 1 bis. Il comma 3 modifica la lettera c) del comma 2 esplicitando il ruolo del CAL nel processo di partecipazione della Regione alla programmazione dei fondi strutturali e di investimento secondo quanto previsto dalla l.r. 13/2000 di contabilità regionale. Il comma 4 introduce invece nella lettera e) del medesimo comma 2, un riferimento esplicito alla l.r. 14/2010, che disciplina l'esercizio dell'iniziativa legislativa da parte del CAL. Infine, i commi 5 e 6 precisano alcuni aspetti in merito al programma di attività del CAL: con la modifica alla lettera h) del comma 2 si esplicita il termine del 30 giugno per la presentazione del programma di attività all'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa ai fini della determinazione delle risorse da stanziare a bilancio; con l'inserimento della lettera h bis) si dispone invece che, entro il 31 gennaio di ogni anno, il CAL trasmetta una relazione al Presidente della Giunta regionale e al Presidente dell'Assemblea legislativa inerente alle attività svolte e le risorse utilizzate nell'anno precedente.

Le disposizioni contenute nell'articolo 1 della proposta di legge hanno natura ordinamentale e non generano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**L'Articolo 2** incide sull'articolo 3 della l.r. 20/2008 riguardante il procedimento per la richiesta ed il rilascio dei pareri del CAL. In particolare, il comma 1 introduce una modifica al comma 8, con la quale si dispone che la Giunta regionale, in caso di rigetto del parere richiesto, ne dia comunicazione, oltre all'Assemblea legislativa, anche al CAL, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 dello Statuto regionale. La modifica al comma 10 concerne l'introduzione di un analogo obbligo di comunicazione da parte dell'Assemblea legislativa al CAL, per gli atti di propria competenza, qualora decida di non tenere conto del parere espresso dal CAL sugli atti che riguardano l'attribuzione e l'esercizio delle competenze dei comuni e delle province. Tali modifiche hanno carattere ordinamentale e non generano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**L'Articolo 3** apporta modifiche all'articolo 3 della l.r. 20/2008, concernente la composizione del CAL. In particolare si prevede che, tra i 6 rappresentanti dei Comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 15.000 abitanti, 3 siano Sindaci (di cui 2 del territorio della provincia di Perugia e 1 di quello di Terni), mentre gli altri 3 siano Consiglieri comunali. Inoltre tra gli 8 rappresentanti dei Comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, 5 siano Sindaci (di cui 3 del territorio della provincia di Perugia e 2 di quella di Terni), mentre gli altri 3 siano Consiglieri comunali. Le modifiche lasciano quindi invariato il numero






complessivo dei componenti del CAL. Tali modifiche hanno natura ordinamentale e non generano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

**Gli articoli 4-7** della proposta di legge incidono sulle modalità di elezione dei componenti del CAL, prevedendo un alleggerimento degli adempimenti a carico dei Comuni, a cui viene lasciato il compito di individuare i propri delegati e di presentare le candidature alle elezioni del CAL tra i membri dei propri Consigli comunali. Inoltre, con le modifiche proposte, l'elezione dei membri del CAL, nella loro veste di Consiglieri Comunali, avverrà nell'ambito di assemblee di elettori composte da delegati, indicati dai Comuni, i quali saranno chiamati ad esprimersi sulle candidature, i cui nominativi andranno a comporre una lista unica. Al fine poi di procedere ad eventuali sostituzioni in caso di decadenza di uno o più componenti, potrà essere utilizzata la graduatoria dei non eletti. Tali disposizioni hanno carattere ordinamentale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario. Tra queste norme, l'articolo 6 della proposta di legge, oltre a sostituire l'articolo 7 ter della l.r. 20/2008 (Modalità di elezione dei Consiglieri comunali in rappresentanza dei Comuni con meno di quindicimila abitanti), inserisce l'articolo 7 quater (Disposizioni comuni) che di fatto riproduce il contenuto del vigente articolo 7 ter della l.r. 20/2008. Tale articolo dispone al comma 1 che l'organizzazione e lo svolgimento delle assemblee elettorali per l'elezione dei componenti del CAL sono poste in capo all'Assemblea legislativa; il comma 2 specifica che il Presidente dell'Assemblea legislativa riconvoca le assemblee elettorali, nel caso in cui non venga raggiunto il numero dei componenti da eleggere; mentre il comma 3 stabilisce che il Presidente dell'Assemblea legislativa comunica tempestivamente al Presidente della Giunta regionale le designazioni pervenute nonché i risultati delle elezioni. Da tali disposizioni, che ripropongono, seppure con alcune innovazioni, il contenuto del vigente articolo 7 ter della l.r. 20/2008, non si generano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 8** della proposta di legge integra il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 20/2008, disponendo che il regolamento interno del CAL disciplina anche le cause di giustificazione e le modalità di sostituzione dei componenti del CAL decaduti, nonché le modalità per la corresponsione del gettone di presenza, di cui all'articolo 13 della proposta di legge. All'attuazione della presente disposizione si fa fronte con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale (si veda anche quanto descritto in merito al successivo articolo 13).


**L'articolo 9** introduce l'articolo 9 bis relativo alla partecipazione alle sedute del CAL e dispone che, in relazione agli argomenti trattati, il Presidente del CAL può invitare a partecipare alle sedute, con diritto di parola e senza diritto di voto, i rappresentanti delle Università, delle istituzioni scolastiche, della Camera di commercio dell'Umbria, di organizzazioni sindacali, professionali, imprenditoriali e sociali. La disposizione ha carattere ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



**L'articolo 10** della proposta di legge sostituisce l'articolo 10 della l.r. 20/2008. La riformulazione dispone un nuovo termine per quanto riguarda la convocazione delle assemblee elettorali per il rinnovo del Consiglio delle Autonomie locali (90 giorni). Inoltre si prevede che la decadenza dei membri del CAL venga dichiarata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Vengono altresì introdotte nuove cause di decadenza dei membri del CAL, eletti e designati, demandando al Regolamento interno del CAL l'individuazione della cause di assenza giustificata e le modalità per la sostituzione dei membri del CAL decaduti a seguito di assenza ingiustificata. Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e risultano neutrali dal punto di vista finanziario.

**L'articolo 11** modifica l'art. 11 della l.r. 20/2008, specificando in modo puntuale i soggetti che possono essere delegati dai membri di diritto. Si esclude invece la possibilità di delega da parte dei membri eletti e designati. La disposizione ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

**L'articolo 12** modifica il comma 1 dell'art. 12 della l.r. 20/2008 specificando che l'Assemblea legislativa assicura il funzionamento del CAL assegnando, oltre alle necessarie risorse umane e materiali, anche quelle finanziarie. Tale precisazione non genera di per sé nuovi o maggiori oneri finanziari in quanto l'articolo 14 della l.r. 20/2008, relativo alle disposizioni finanziarie, prevede al comma 3 bis che *"i rimborsi spese di cui all'articolo 13, commi 2 e 2-bis sono a carico e nei limiti delle risorse già stanziare per il funzionamento del CAL nel bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa"*. Anche tale disposizione è comunque oggetto di modifica da parte della proposta di legge. Infatti, come sopra richiamato, **l'articolo 13** della proposta di legge incide sull'articolo 13 della l.r. 20/2008. In particolare, il comma 1 modifica la rubrica dell'articolo (Gettone di presenza e rimborso spese), mentre il comma 2 introduce il nuovo comma 1 bis con il quale si prevede la corresponsione di un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del CAL del valore di euro 30,00, nel rispetto della normativa statale. Tale disposizione genera un nuovo onere finanziario, la cui quantificazione analitica non risulta possibile, in quanto non è possibile conoscere, a fronte del divieto di cumulo dettato dalla normativa statale, il numero dei componenti del CAL che potranno fruire del gettone di presenza. Si può dunque tentare di stimare gli oneri derivanti dalla disposizione facendo ricorso a criteri di natura prudenziale: poiché nell'ultimo triennio il numero medio di partecipanti ad una seduta del CAL è di circa 24 componenti, e considerato un numero medio annuo di sedute pari a 16, si può stimare l'onere per la corresponsione del gettone di presenza in:  $(30 \times 24 \times 16) = 11.520,00$  euro, somma arrotondata prudenzialmente ad euro 12.000,00 annui. Per quanto concerne la copertura finanziaria di tale spesa, vale quanto detto in merito al precedente articolo 12 che dispone per l'appunto che *"i rimborsi spese di cui all'articolo 13, commi 2 e 2-bis sono a carico e nei limiti delle risorse già stanziare per il funzionamento del CAL nel bilancio di previsione finanziario dell'Assemblea legislativa"*. La copertura di tale onere è quindi identificata nell'ambito delle risorse già stanziare alla Missione 1 – Programma 01 - Titolo 1, Capitolo 65001 "Consiglio delle Autonomie locali - Rimborsi spese componenti".



A completamento di quanto sopra descritto, **l'articolo 14** della proposta di legge, modifica il comma 3 bis dell'articolo 14 della l.r. 20/2008 includendo, oltre ai rimborsi spese, anche i gettoni di presenza previsti dall'articolo 13, comma 1 bis.

**L'articolo 15** contiene la clausola di invarianza finanziaria che attesta che dalla proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.

**L'Articolo 16** è relativo alla norma transitoria e dispone che fino al rinnovo del CAL successivo all'entrata in vigore della proposta di legge, i componenti del CAL eletti tra i Consiglieri comunali che cessano per qualsiasi causa dalla carica sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente della Giunta regionale e sono sostituiti con i nominativi dei consiglieri indicati nelle graduatorie dei non eletti. La disposizione ha carattere ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario.

I Consiglieri regionali

Daniele Carissimi

Andrea Fora

Vincenzo Bianconi

Thomas De Luca

Eleonora Pace

Fabio Paparelli